

U.O.R. AREA GESTIONE SISTEMI, AMBIENTE E SICUREZZA

Decreto n. 1119/2013 – Oggetto: regolamento di Ateneo "Gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione"

Prot. n. 26503

Titolo I Classe 3 Fascicolo 7-2013

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- Visto il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Considerata la necessità di procedere ad una revisione del regolamento generale di Ateneo "Gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione" emanato con D.R. 1702/2008 del 08/09/2008;
- Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02/07/2013;
- Ritenuto di dover procedere

DECRETA

l'emanazione del Regolamento di Ateneo "Gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione", costituito da n.ro 8 pagine, come da testo allegato al presente decreto.

I Responsabili delle Strutture universitarie e degli Enti ospitati presso le medesime devono rendere noto il Regolamento stesso a tutto il personale, il quale è tenuto a rispettare e a fare rispettare quanto vi è contenuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. In mancanza, e fatto salvo quanto previsto dalla legge, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento universitario.

Il presente decreto aggiorna il precedente D.R. 1702/2008 del 08/09/2008 ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Pavia, 09/07/2013

IL RETTORE F.to Angiolino Stella

REGOLAMENTO DI ATENEO

Gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione

(art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – SOGGETTI COINVOLTI E DEFINIZIONI DEI TERMINI	3
ART. 3 – COMPITI DEL COMMITTENTE	
ART. 4 – COMPITI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA, SE DIVERSO DAL COMMITTENTE	
ART. 5 – COMPITI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	
ART. 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
ALLEGATO 1	y



Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

- 1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 al fine di creare le necessarie premesse per *la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori* quando siano affidati lavori ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione) all'interno dell'Università degli Studi di Pavia.
- 2. Poiché i lavori di cui al comma 1 possono essere di tipologia ed entità molto variabile, il presente Regolamento ha validità generale e quale linea di indirizzo, rendendosi necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento. In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente, come in seguito definito, per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche, atte ad eliminare ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati. In particolare, laddove la complessità dei lavori affidati (es. appalti) lo richiede, in deroga all'applicazione del modello di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze proposto, potrà essere redatto altro specifico documento, richiedendo l'intervento dell'Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza.
- 3. Sono escluse dal presente Regolamento le attività normate dal Titolo IV Cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 81/2008.
- 4. Gli allegati sono parte integrante del presente Regolamento e possono essere aggiornati anche indipendentemente dal testo del Regolamento stesso, a cura dell'Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza, cui possono essere richiesti. La versione aggiornata è resa disponibile sul sito Web all'indirizzo http://www.unipv.it/safety.
- 5. Il presente Regolamento non si applica alle strutture universitarie ospitate stabilmente presso enti esterni, le quali dovranno attenersi alle disposizioni regolamentari vigenti presso l'ente ospitante, fatte salve diverse indicazioni contenute in specifici accordi tra le parti.
- 6. Per quanto riguarda le attività condotte all'esterno da personale a vario titolo afferente all'Università nell'ambito di contratti di appalto, d'opera o di somministrazione, si rimanda al Regolamento in materia di incarichi, contratti attivi, prestazioni esterne a pagamento e contributi di ricerca.

Art. 2 – Soggetti coinvolti e definizioni dei termini

- 1. I soggetti coinvolti nell'ambito del presente Regolamento, oltre a quelli istituzionali, sono:
 - *Impresa*: impresa appaltatrice e subappaltatrice, lavoratore autonomo, libero professionista, ente, a cui sono affidati, all'interno dell'Università, lavori in appalto, contratto d'opera o di somministrazione.
 - Committente: soggetto che, avendone l'autorità, sottoscrive con l'Impresa il contratto per un intervento che prevede la presenza di personale dell'Impresa stessa presso l'Università. Qualora il contratto sia sottoscritto dal Rettore ovvero dal Direttore Generale, il Committente è identificato nel Responsabile della Struttura o nel Responsabile dell'Ufficio amministrativo che ha proposto il contratto per la firma e che gestisce la prestazione contrattuale prevista.
 - *Responsabile di Struttura*: Responsabile della Struttura organizzativa universitaria (Area amministrativa, Dipartimento, Centro), ovvero Responsabile dell'Ente o della Società che agisce in regime di convenzione entro i locali dell'Università.



- Area Servizi Tecnici Logistici: provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti tecnologici e alla attuazione della normativa antincendio. È responsabile dell'applicazione delle "prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili" (Titolo IV Cantieri temporanei o mobili D.Lgs. 81/2008) relativamente alle attività da essa commissionate. Provvede all'approvvigionamento di beni mobili e di servizi comuni alle varie strutture universitarie.
- Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza: si occupa di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; nell'ambito dell'Area è costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università a norma del D.Lgs. 81/2008. Su richiesta, l'Area provvede in particolare a collaborare con il Committente nella stesura del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, da allegare al contratto di appalto, d'opera o di somministrazione. Per il corretto espletamento di tale funzione, il Committente e l'Impresa dovranno fornire all'Area tutte le informazioni necessarie.

2. Si definiscono inoltre:

- *Contratto d'appalto:* contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
- Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
- *Contratto di somministrazione:* contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto. La mancanza del DUVRI, ove necessario, rende nullo il contratto.
- Costi relativi alla sicurezza del lavoro: sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa e del Committente.
- *Tessera di riconoscimento:* cartellino identificativo del lavoratore corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Le imprese con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo della tessera mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.



Art. 3 – Compiti del Committente

- 1. Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, anche tramite il supporto degli uffici competenti dell'Amministrazione, provvede a valutare preliminarmente l'esistenza di rischi derivanti dalle interferenze connesse all'esecuzione delle attività affidate all'Impresa. Nel caso di affidamento di attività a più imprese, gli adempimenti indicati nel prosieguo del presente Regolamento sono da intendersi riferiti a ciascuna impresa.
- 2. Nel caso in cui non sono rilevabili rischi interferenti¹, per i quali sia indispensabile adottare relative misure di sicurezza, non si rende necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi relativi alla sicurezza del lavoro; in tal caso occorre indicare nel contratto l'assenza di rischi interferenziali e di costi relativi alla sicurezza del lavoro; deve essere comunque effettuata una comunicazione all'Impresa circa le regole interne per la sicurezza sul lavoro (procedure di emergenza, divieto di fumo, ecc.), consegnando copia del presente Regolamento. Di tale comunicazione, l'Impresa dovrà darne formale riscontro per presa visione e accettazione (Allegato 1). Non si rende necessaria la compilazione del DUVRI anche nel caso di lavori o servizi la cui durata sia inferiore a dieci giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/08.
- 3. <u>Nel caso in cui sono rilevabili rischi interferenti non altrimenti eliminabili,</u> il Committente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, <u>prima della sottoscrizione del contratto,</u> provvede a:
 - a) fornire all'Impresa copia del presente Regolamento e della documentazione relativa per la stesura del DUVRI, avendo cura di aver debitamente compilato le parti di propria competenza;
 - b) farsi restituire dall'Impresa aggiudicataria la documentazione di cui alla precedente lettera, debitamente sottoscritta, per presa visione e accettazione, e compilata nelle parti di competenza dall'Impresa medesima; tale documentazione dovrà essere corredata, ove richiesto, dal Piano Operativo di Sicurezza;
 - c) accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, ove necessari;
 - d) effettuare con l'Impresa aggiudicataria un approfondito sopralluogo nelle aree ove si svolgeranno i lavori, fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti, sulle vie di esodo, sul Piano di emergenza e di evacuazione predisposto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
 - e) richiedere espressa autorizzazione all'Area Servizi Tecnici Logistici nel caso in cui i lavori modifichino, anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici ovvero la destinazione d'uso dei locali;
 - f) richiedere l'intervento dell'Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività:

¹ Ad esempio in attività ricadenti in una delle seguenti fattispecie:

a. mere forniture, senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;

b. servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi del Committente;

c. servizi di natura intellettuale (direzione lavori, collaudi, formazione, ecc.), anche se effettuati nei luoghi di lavoro del Committente.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

- siano oggetto di appalto;
- modifichino, anche parzialmente, il Piano di emergenza e di evacuazione ovvero la destinazione d'uso dei locali;
- interessino ambienti a rischio specifico (laboratori, officine, stabulari, ecc.);
- introducano nell'ambiente di lavoro rischi di particolare intensità (ad. es. utilizzo di fiamme libere, agenti chimici pericolosi).
- g) promuovere una riunione di coordinamento con l'Impresa ovvero con le Imprese interessate dall'affidamento dei lavori, qualora tra loro interferenti, al fine di completare e, se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunione apposito verbale.
- 4. <u>In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto</u>, il Committente, anche tramite il supporto degli uffici competenti dell'Amministrazione, verifica i requisiti tecnico-professionali dell'Impresa aggiudicataria, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, richiedendo all'impresa aggiudicataria la presentazione del certificato di iscrizione ovvero, in subordine, idonea autocertificazione.
- 5. Il Committente, in sede di esecuzione delle attività, provvede a:
 - a) coordinarsi, *prima dell'inizio delle attività*, con il Responsabile della Struttura, se diverso dal Committente, per predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.;
 - b) predisporre quanto previsto nel DUVRI, per quanto di competenza e in accordo con l'Impresa aggiudicataria;
 - c) promuovere periodiche riunioni di coordinamento con l'Impresa per valutare eventuali aggiornamenti da apportare al DUVRI.
- 6. Il Committente si riserva il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti dell'Impresa aggiudicataria o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI.
- 7. Il Committente ovvero il Responsabile di Struttura vigila sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI e ha l'autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempienze da parte dell'Impresa aggiudicataria² ovvero in caso di pericolo grave ed immediato, dandone tempestiva informazione all'Area Gestione Sistemi, Ambiente e Sicurezza e all'Area Servizi Tecnici Logistici.

Art. 4 – Compiti del Responsabile di Struttura, se diverso dal Committente

- 1. Il Responsabile di Struttura, se diverso dal Committente, su richiesta di quest'ultimo, provvede inoltre a:
 - a) fornire al Committente le informazioni necessarie per la predisposizione del DUVRI;
 - b) informare il personale afferente a vario titolo alla propria struttura, ivi comprese altre imprese contemporaneamente presenti, circa l'inizio e la tipologia dei lavori;
 - c) autorizzare l'accesso a zone regolamentate;
 - d) verificare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste nelle aree oggetto dei lavori.

² Ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.Lgs. 81/2008, il committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.



Art. 5 – Compiti dell'Impresa aggiudicataria

- 1. L'Impresa aggiudicataria, <u>prima della sottoscrizione del contratto</u>, fornisce al Committente la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Regolamento e di impegno a rispettarne le condizioni indicate (Allegato 1).
 - b) Informazioni relative all'attività svolta corredate, ove richiesto, dal Piano Operativo di Sicurezza, in cui dovranno essere contenute tra l'altro le seguenti informazioni:
 - dati generali dell'Impresa con riferimento all'organizzazione della sicurezza;
 - rischi inerenti le attività svolte:
 - misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare le interferenze.
- 2. L'Impresa coopera e collabora con il Committente alla stesura del DUVRI, anche attraverso incontri e sopralluoghi congiunti presso le aree di lavoro del Committente e concorda con questo tempi e modalità di esecuzione dei lavori.
- 3. L'Impresa provvede autonomamente in riferimento ai rischi specifici derivanti dalla propria attività, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- 4. L'Impresa, <u>in sede di esecuzione delle attività</u>, provvede inoltre a:
 - a) rispettare quanto indicato nel DUVRI;
 - b) adottare le misure preventive e protettive atte a garantire la sicurezza e la salute oltre che del proprio personale anche di quello universitario, degli studenti e di eventuale pubblico, che possano rimanere coinvolti dall'attività dell'Impresa;
 - c) non iniziare un'attività prima di avere predisposto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
 - d) attenersi ai regolamenti e alle procedure di sicurezza vigenti presso l'Università, in relazione ai rischi specifici presenti;
 - e) formare ed informare il proprio personale anche sui rischi derivanti dalle attività universitarie, se concomitanti all'esecuzione del lavoro, fornendo al personale le misure di prevenzione e sorvegliare sulla loro corretta applicazione;
 - f) coordinare il lavoro di eventuali Imprese subappaltatrici informandole di quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti;
 - g) mettere a disposizione dei propri lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI), attrezzature, utensili e sostanze adeguati alla tipologia dei lavori da eseguire ed ai rischi presenti sul luogo di intervento e conformi alle normative vigenti;
 - h) fornire al Committente i nominativi dei lavoratori presenti, che dovranno indossare, ove ne ricorrano le condizioni, una tessera di riconoscimento;
 - i) verificare preventivamente la conformità dei punti di alimentazione (elettrica, di gas, ecc.), che si intendono utilizzare, onde evitare incidenti o interruzioni del servizio;
 - j) segnalare ogni malfunzionamento di impianti o attrezzature al Committente e/o al Responsabile di Struttura e, in caso di pericolo grave ed immediato, sospendere immediatamente i lavori ed adottare le indispensabili misure correttive e protettive;



- k) utilizzare solo proprie attrezzature ovvero solo le attrezzature per le quali ha ricevuto espressa autorizzazione da parte del Committente;
- l) custodire in sicurezza, a propria cura e rischio, le attrezzature e i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno dell'area universitaria.
- 2. Salvo diverso specifico e formale accordo indicato in sede contrattuale, l'Impresa provvede autonomamente alla gestione dei rifiuti prodotti nelle attività oggetto dell'incarico ed alla salvaguardia dell'ambiente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
- 3. L'Impresa provvede alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, considerando anche i rischi specifici che dovessero derivare dalla eventuale frequentazione delle aree di lavoro dell'Università.
- 4. In caso di subappalto, l'Impresa provvede a trasmettere il presente Regolamento e a far compilare il DUVRI per le parti di competenza all'Impresa subappaltatrice.

Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le presenti disposizioni costituiscono linee di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
- 2. Disposizioni o ordini specifici emanati dai Responsabili di Struttura o dai Responsabili delle attività non possono essere in contrasto con la normativa ed i regolamenti di Ateneo vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente.
- 3. Il presente Regolamento abroga e il precedente Regolamento (Decreto n. 1702/2008).

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

(Regolamento generale di Ateneo "Gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione")

L'Impresa aggiudicataria dei lavori dichiara di aver preso visione del Regolamento generale di Ateneo "Gestione delle attività di sicurezza e prevenzione negli appalti, contratti d'opera e di somministrazione" e della documentazione relativa alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e si impegna a redigere, ove ne ricorrano le condizioni, in collaborazione con il Committente dell'Università degli Studi di Pavia, il DUVRI per le attività oggetto del contratto.

h	$\overline{}$										
ı	1	\sim	\sim 1	ın	ne	nt	· •	71	∩r	\sim	•
ı	ப	u	ιλ		ш	: 111	а.	∠ ı	w	ıc	_

a)	Misure generali di tutela in vigore presso l'Università degli Studi di Pavi	a
b)	Modello di DUVRI	

Luogo e Data	
II Committente	L'Impresa (datore di lavoro o suo delegato) per presa visione ed accettazione